

TI_GERICHTE TI-59514 vom 20. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-59514

FR: TI_GERICHTE TI-59514 du 20 juin 2003

IT: TI_GERICHTE TI-59514 del 20 giugno 2003

Erwägungen

E. 1

_____, accusato e detenuto, è certamente legittimato alla presentazione dell'istanza di libertà provvisoria, che è stata trasmessa a questo ufficio nei termini di legge. Il termine per decidere scade il 19 giugno 2003 e, essendo (quest'ultimo) giorno festivo, è prorotato al 20 giugno 2003 (art.20 cpv. 3 CPP).

E. 2

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpeabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

E. 3

a)

Gravi e concreti indizi di reato sono presenti nel caso in esame, sia per i reati di carattere patrimoniale, sia quelli contro la persona.

b)

Non occorre qui spendere molte parole in relazione alle ipotesi di reati patrimoniali. Gli elementi in tal senso, già emersi nei contatti tra le due parti prima dell'avvio del procedimento penale, sono stati ammessi dall'accusato fin dal suo primo verbale davanti al Procuratore pubblico:

"Io voglio qui precisare che lunedì mattina, 14.4.2003, ho avuto un incontro presso gli uffici della _____ con il mio avvocato, _____ e l'Avv. _____. In tale incontro, l'avv. _____ mi ha rimproverato di aver effettuato dei prelevamenti sul conto di _____ per complessivi 3 milioni di frs. Io in quella sede ho detto, e lo riconfermo, che ho indebitamente prelevato dei fondi dal conto _____ di pertinenza di _____. Per semplicità quando nel presente parlo del conto _____ di pertinenza di _____ mi riferisco alla relazione bancaria aperta a suo tempo presso _____, ricordo a memoria il numero di base cioè _____." (Verbale PP 16 aprile 2003 p.3)

La sostanza di queste ammissioni, peraltro conformi con quanto risulta dalla documentazione già acquisita (cfr. Verbale PP _____ 14 aprile 2003 e relativi allegati), è stata recentemente ribadita dall'accusato (Verbale PP 3 giugno 2003, p. 1).

Quanto sopra basta a configurare gravi indizi di reato, anche a prescindere da questioni relative all'ammontare preciso dei prelievi, all'entità di eventuali "riversamenti", alla tipologia della gestione concordata e alle informazioni fornite a _____ circa lo scopo e le caratteristiche della procura (Verbale PP 3 giugno 2003, p. 1; Verbale PP 16 aprile 2003, pp. 3 e 4).

c)

Per ciò che attiene le ipotesi di reato contro la persona, numerosi sono gli aspetti non chiari (o non ancora chiariti) in merito alla dinamica dei fatti, dinamica non priva d'importanza (per non dire determinante) per l'accertamento dell'esistenza o meno dei reati indicati nella promozione d'accusa.

Innanzitutto, non sono chiari i motivi per i quali _____ è stato invitato ad entrare in casa ed in studio. L'accusato, quando era ancora indiziato per lesioni colpose, fa riferimento al fatto che _____ poteva mostrargli come si fa a smontare una "parabellum" (Verbale PP _____ 25 febbraio 2003 p. 3). _____, che ha riferito della richiesta relativa allo smontaggio della "parabellum" (Verbale PP 27 febbraio 2003, p. 2), ha poi precisato che il motivo principale stava nel fatto che _____ doveva mostrargli i conti (Verbali PP _____ 14 aprile 2003, p. 8 e 22 aprile 2003, p. 5) ed ha parlato di un disinteresse dell'accusato per l'operazione di smontaggio dell'arma (ibidem).

Pure non chiara è la situazione (localizzazione) dell'arma, che ha ferito _____, al momento in cui i due sono entrati in casa, rispettivamente nello studio. Per _____ si trovava sulla scrivania, carica, disassicurata e con il cane alzato, e ciò da tre giorni (Verbali PP _____ 25 febbraio 2003, p. 4 e 9 maggio 2003 p. 10), mentre _____, che alla scrivania si è seduto per smontare la "parabellum", non l'ha vista (Verbale PP _____ 27 febbraio 2003, p.2, 14 aprile 2003 p.8, 22 aprile p.5). Inoltre, _____ si dice sicuro che prima dello sparo _____, che era uscito dallo studio per urinare, è rientrato dirigendosi direttamente verso di lui (Verbale PP _____ 22 aprile 2003, p.

5), quindi senza "passare" dalla scrivania come afferma, invece, l'accusato (Verbale PP _____ 10 maggio 2003, p. 5). Da qui l'incertezza sulla posizione dell'arma, con conseguenze sul momento ed il motivo per cui l'accusato l'ha presa in mano. Ora, se è vero che _____ non stava guardando _____, al momento in cui questi rientrava nello studio, è altrettanto vero che in un locale relativamente piccolo lo spostamento di una persona, e la sua voce, possono fornire indicazioni circa la sua posizione e/o il suo spostarsi.

D'altro canto l'accusato non ha spiegato come e perché l'arma carica e pronta al tiro si trovasse da qualche giorno in quel locale (praticamente incustodita), perché era stata preparata al tiro (con cane alzato), quale fosse lo scopo di mostrarla a _____ senza nulla accennargli in merito prima che partisse il colpo (cfr. Verbali PP _____ 25 febbraio 2003, p. 4/5, 9 maggio 2003, p. 3 e 9, _____ 22 aprile 2003, p. 4).

Soprattutto, l'accusato non fornisce spiegazione alcuna sul perché egli, collezionista ed appassionato d'armi, dopo aver preso in mano la SIG 210, per avvicinarsi all'amico e mostrargliela, non si sia accorto dello stato dell'arma e non abbia provveduto renderla inoffensiva (Verbale PP _____ 25 febbraio 2003, p. 5, 9 maggio 2003 p. 3, 10 maggio 2003, p. 4/5).

Non da ultimo (eufemisticamente parlando), la posizione delle due persone al momento in cui il proiettile è partito (entrambi si trovavano in piedi, _____ dietro _____) e le modalità d'impugnazione dell'arma da parte dell'accusato (all'altezza delle spalle e puntata verso _____ -Verbale _____ 25 febbraio 2003, p. 5) con _____ che viene colpito al volto, destano ulteriori perplessità (che si aggiungono a quanto si è appena detto) sulla dinamica dei fatti così come indicata dall'accusato.

Quanto al movente, a prescindere dal fatto che ancora recentemente lo svuotamento di un conto bancario è stato ritenuto quale movente di un mancato omicidio (Assise criminali Lugano 17 maggio 2002), la sua esistenza (così come indicato dal magistrato inquirente) non può essere esclusa nel caso in esame (e non lo sarebbe neppure se fosse accertato che l'esistenza del conto depauperato sarebbe comunque venuto a galla, anche solo per il fatto che le eventuali spiegazioni che l'accusato poteva fornire non avrebbero potuto essere contraddette da _____).

Alla luce di tutto quanto esposto, anche per le ipotesi di reato contro la persona sono dati (a questo stadio dell'inchiesta e senza voler minimamente anticipare giudizi di merito che non sono nella competenza di questo giudice) sufficienti indizi di reato.

E. 4

a)

In relazione alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti _____ (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in

quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freiheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es müssen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell'accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.

b)

Si ha allora che la parte dell'inchiesta inerente i reati patrimoniali non è ancora conclusa, in particolare resta da determinare l'effettivo destino delle somme prelevate.

Su questa questione l'accusato ha dato, di fatto, versioni divergenti. In un primo tempo ha indicato, con dovizia di particolari, la consegna a terzi (per esportazione/compensazione) per successivo deposito, sul conto di una SIM, in banca estera con filiale in Svizzera (Verbale PP _____ 16 aprile 2003, p.7), rifiutandosi di fornire indicazioni atte ad identificare il corriere e la banca. Successivamente ha indicato il nome della SIM, poi risultata inesistente o comunque non situata dove indicato (Verbale GIAR _____ 16 aprile 2003, p. 3). Nei successivi verbali ha, invece, indicato, quale destinazione delle somme, la costruenda casa di _____. Poco importa che ciò sia dovuto alla volontà di discutere una linea di difesa, come egli sostiene. Non è privo di significato il fatto che tale necessità (che non si è esplicita con il semplice silenzio) sia sorta solo in relazione alla destinazione delle somme.

L'accertamento del destino di queste ultime non è importante solo per la qualifica giuridica del reato (appropriazione indebita o amministrazione infedele, fine di lucro) e per la determinazione dell'eventuale pena (ex art. 63, motivi a delinquere - cfr. DTF 116 IV 288) ma anche per l'eventuale recupero delle stesse e la conseguente applicazione dell'art.59 CP. Trattasi di uno specifico elemento probatorio (provento di reato).

Vi è pertanto la necessità di accertare se non vi siano somme ancora nella disponibilità dell'accusato (non necessariamente solo in Ticino o in Svizzera) prima che egli possa (se del

caso ulteriormente) sottrarle al (eventuale) recupero da parte degli inquirenti. Le versioni diverse fornite dall'accusato costituiscono, di fatto, serio indizio di un concreto pericolo di inquinamento (nella forma di un ulteriore spostamento delle somme in questione, rispettivamente, laddove possibile, nella forma della cancellazione di "tracce") delle prove (GIAR 9 agosto 2001 in re G.C.; REP 1980 p.45) quo alla reale destinazione dei fondi. La necessità di portare a termine la ricostruzione di tale destino, anche sulla base delle recenti indicazioni fornite dall'accusato, senza che quest'ultimo possa in qualche modo intervenire a modificare la situazione di fatto, è esigenza che deve essere salvaguardata.

Non si dimentichi che, secondo le dichiarazioni di _____ stesso, la casa è costata ca. 2 milioni (di cui solo una parte in nero), mentre gli importi sottratti sono stimati globalmente attorno ai 3 milioni di franchi (Verbali PP _____ 16 aprile 2003 e 3 giugno 2003; verbale PP _____ 14 aprile 2003).

Meno concreto, ancorché non totalmente assente, appare il pericolo di collusione con gli artigiani che, qualora avessero ricevuto pagamenti in nero, potrebbero avere interessi divergenti ad una corretta ricostruzione da quelli dell'accusato e, quindi, essere poco influenzabili da quest'ultimo.

c)

Anche la parte d'inchiesta relativa alle ipotesi di reato contro la persona, non è ancora conclusa, accertamenti di tipo tecnico sono ancora in corso e le versioni dell'accusato e di _____ debbono (ancora) essere approfondite, se del caso consolidate, e poste a confronto. Lo stesso dicasi di altre circostanze, di carattere più circostanziale (motivazioni circa la presenza dell'arma carica in casa, le minacce ricevute, le paure della o per la moglie, ecc. - cfr. Verbale PP _____ 9 maggio 2003, p. da 4 a 9) sulle quali la moglie dell'accusato è teste non di marginale importanza.

Anche queste necessità istruttorie debbono essere salvaguardate da possibili interventi dell'accusato.

La gravità del reato ipotizzato, ed il carattere indiziario dell'inchiesta, rendono di particolare importanza anche la raccolta di indizi minimi, rispettivamente di elementi circostanziali; i particolari rapporti con la vittima (nonché con testimoni come la moglie) inducono a maggior rigore nella protezione della raccolta degli elementi, quindi nell'approfondimento e nella verifica delle versioni della vittima e dei testi.

Ne consegue che i contatti che _____ ha cercato di avere (passando un biglietto al fratello durante una visita) con la moglie, fornendogli anche indicazioni sul come comportarsi in caso di interrogatorio (cfr. verbale PP _____ 28 maggio 2003, p.2), non possono assolutamente essere sottovalutati, come sembra fare la difesa (Osservazioni 18 giugno 2003, p. 12).Anzi, debbono essere letti in uno con altri atteggiamenti, per certi versi analoghi, che _____ ha assunto nei confronti di _____, dopo i fatti e prima dell'arresto, cercando di incontrarlo nonostante questi non lo desiderasse (Verbale PP _____ 15 aprile 2003 ed allegati).

Queste circostanze non sono semplici atteggiamenti di diniego da parte dell'accusato (in sé non sufficiente a fondare pericolo di collusione e/o d'inquinamento delle prove - SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257), bensì elementi concreti (oggettivi e soggettivi) che permettono di ritenere che egli, se posto in libertà, potrebbe cercare di indurre vittima e testi a modificare (edulcorare o rendere dubitative) le dichiarazioni già rese. Si ricorda che si tratta di testi con

i quali l'accusato intrattiene (o, perlomeno ha intrattenuto) relazioni personali e che in simili casi determinati atteggiamenti di un accusato nei confronti dell'inchiesta possono anche giungere a giustificare persistenza del pericolo di collusione fino al dibattimento (sul principio: DTF 95 I 242).

d)

Da tutto quanto sopra (punto c.), si desume un concreto pericolo di collusione in merito agli accertamenti necessari al chiarimento di aspetti non secondari della fattispecie (per analogia: Rep 1980 p.45, SJ 1981 p. 379/380). L'istruttoria è in corso da circa due mesi e si è proceduto agli accertamenti immediatamente possibili in modo celere. È vero che è stata data priorità ad alcuni atti d'inchiesta per rapporto ad altri, tuttavia non si può pretendere che tutto venga fatto in contemporanea dal primo giorno e occorre considerare che vi sono prove la cui assunzione, con il trascorrere del tempo, diviene maggiormente a rischio.

Va da sé, invece, che non è sugli esiti delle perizie psichiatriche che si concretizza pericolo di collusione o inquinamento delle prove (GIAR 28 febbraio 2002 in re P., inc. 492.2001.3).

Quanto alle misure sostitutive indicate dalla difesa, si deve considerare che le stesse sono atte a limitare il pericolo di fuga ma poco idonee a scongiurare quello di collusione e/o inquinamento (ciò vale anche per il "divieto di contattare terzi"). Pacifico che a poco valgono, a questo proposito, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.

E. 5

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell'accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701). Il preavviso negativo, su questo punto, si limita a parlare della pena presumibile. Ne consegue che non sono indicati (né immediatamente deducibili dall'incarto) sufficienti elementi atti a fondare concreto pericolo di fuga.

E. 6

Il carcere preventivo sin qui sofferto, e quello ancora ragionevolmente prevedibile, da _____ è, alla luce della complessità dei fatti, della gravità oggettiva dei reati ascritti e delle pene ipotizzabili in caso di condanna, ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

Non si pone, nel caso in esame (e come visto più sopra al considerando 3) il problema della proporzionalità della misura cautelare non tanto in termini generali e per rapporto al comminatoria di pena, bensì nell'ambito del rapporto tra durata del carcere e gravità degli indizi (cfr. anche G. Piquerez, op. cit., no. 2333; REP 1988 416).

Il presente giudizio, relativo a libertà personale, è esente da tasse e spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 95 ss. CPP, 9, 10, 31 CF, 138, 158, 111, 112 CPS;

1. L'istanza di libertà provvisoria presentata da _____ è respinta.

2. Non si prelevano tasse e spese.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali, Lugano, entro dieci giorni dall'intimazione.

4. Intimazione a:

- avv. _____ per sé e per l'accusato;

- Procuratore pubblico avv. _____;

(con copia delle osservazioni e con l'incarto MP _____ di ritorno);

- Direzione PCT, 6904 Lugano-Cadro.

giudice _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.